

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

87.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: Riforma dell'ENEA (Approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (5290)	2
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> , (gruppo DC) <i>Relatore f.f.</i>	2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24
Bianchini Giovanni (gruppo DC)	13, 14, 16, 22, 24
De Julio Sergio (gruppo sinistra indipendente)	12, 15, 18
Fiandrotti Filippo (gruppo PSI)	11, 12, 16, 17, 19, 21
Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 23
Mattioli Gianni Francesco (gruppo verde)	9
Prandini Onelio (gruppo comunista-PDS)	20
Scalia Massimo (gruppo verde)	10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24
Strada Renato (gruppo comunista-PDS)	10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23

La seduta comincia alle 17,5.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: Riforma dell'ENEA (Approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato (5290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: « Riforma dell'ENEA », già approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana dei 14 novembre 1990.

Avverto che nella seduta odierna sostituirò il relatore, onorevole Corsi, impossibilitato ad intervenire.

Ricordo che nella seduta del 16 maggio scorso la Commissione ha approvato l'articolo 1. Do lettura, pertanto, dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Nei settori delle nuove tecnologie, dell'energia e dell'ambiente, l'ENEA:

a) promuove ed effettua attività di studio, ricerca, sviluppo e dimostrazione attinenti alle tecnologie di sua competenza;

b) promuove effettua e coordina studi, ricerche e valutazioni sulle conseguenze derivanti dallo sfruttamento e dall'utilizzo delle tecnologie di sua competenza, ivi inclusi gli aspetti economici e sociali, nonché sulla sicurezza degli impianti nucleari e sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti;

c) provvede alla definizione e all'attuazione di progetti di trasferimento e diffusione delle conoscenze e dei risultati delle ricerche e della sperimentazione alle amministrazioni pubbliche e agli operatori economici, anche attraverso la prestazione di servizi scientifico-tecnologici e la collaborazione nella realizzazione di prototipi, di componenti e di impianti;

d) collabora sul piano scientifico, tecnico e industriale, nel quadro degli accordi internazionali e sulla base delle direttive impartite dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con gli enti internazionali che operano nei settori di sua competenza;

e) avvalendosi anche della Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP) detta le prescrizioni ed esercita i controlli che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti; esercita il controllo sulle materie fissili speciali, sulle materie grezze e minerali, nonché sull'applicazione delle misure di protezione fisica passiva degli impianti nucleari e delle materie nucleari; svolge gli adempimenti derivanti dagli accordi internazionali con-

nessi al regime di salvaguardia da applicare alle materie fissili speciali e alle materie grezze e minerali;

f) promuove e favorisce la preparazione del personale nel campo delle tecnologie di propria competenza;

g) diffonde e divulga le conoscenze sui problemi di propria competenza;

h) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi alle tecnologie di propria competenza. All'ENEA si applica l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ENEA, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo:

a) stipula accordi di programma con i Ministri competenti, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti. In particolare stipula accordi di programma con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta rispettivamente del dipartimento per l'energia, del dipartimento per l'ambiente e del dipartimento per l'innovazione tecnologica. Per il finanziamento degli accordi di programma gli stanziamenti, iscritti nel bilancio di previsione del Ministero interessato, sono trasferiti all'ENEA con decreto del Ministro;

b) stipula accordi con le regioni e gli enti locali. Per tali accordi la partecipazione dell'ENEA alle spese non può superare il 70 per cento, ivi comprese le spese per il proprio personale, salvo quanto previsto dall'articolo 3;

c) promuove la sostituzione di un consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili secondo le modalità di cui all'articolo 3;

d) può affidare, sulla base di appositi contratti, a università, istituti di ricerca e sperimentazione e ad enti e so-

cietà l'esecuzione di studi, ricerche ed esperienze per l'attuazione di propri programmi;

e) può promuovere la costituzione, in Italia o all'estero, di società o di consorzi industriali che abbiano come fine lo sviluppo industriale delle tecnologie di competenza dell'ente, e parteciparvi, nel quadro dei programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, lettera d), la partecipazione delle imprese, dei consorzi di imprese, di altri enti pubblici e privati all'attuazione degli accordi di programma, degli accordi con regioni ed enti nonché degli accordi diretti con l'ENEA, deve essere commisurata all'interesse pubblico, all'entità del rischio, al regime di proprietà delle conoscenze e, comunque, non può essere inferiore al 30 per cento.

4. La quota di partecipazione dell'ENEA in società aventi per fini la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione nei settori tecnologici di sua competenza può essere di maggioranza.

5. Nel caso di società aventi fini produttivi e commerciali attinenti allo sviluppo delle tecnologie di competenza dell'ente — escluse comunque le attività riservate all'Enel dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni — le quote di partecipazione dell'ENEA in società nazionali debbono essere rappresentate da conferimento di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture nonché da competenze.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole da Nei settori a ENEA con le seguenti L'ENEA ha competenza nei settori delle nuove tecnologie, dell'energia e dell'ambiente. A tal fine nei settori di competenza:

2. 1.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 1, lettera a) dopo le parole di sua competenza aggiungere il periodo ivi compresa la fusione nucleare ed i reattori a fissione di nuova concezione.

2. 2.

Rotiroti.

All'articolo 2, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) promuove ed effettua attività di studio, ricerca e sviluppo, dimostrazione e valutazione, anche con riguardo alle tematiche relative: alle conseguenze, anche economiche e sociali, derivanti dall'utilizzo delle tecnologie; alla sicurezza degli impianti nucleari; alla protezione dalle radiazioni ionizzanti;

2. 3.

Il Relatore.

All'emendamento 2. 3, dopo la parola valutazione modificare come segue sulle tecnologie di sua competenza e attività di studio, ricerca e valutazione sulle conseguenze, anche economiche e sociali, derivanti dall'utilizzo delle tecnologie; sulla sicurezza degli impianti nucleari; sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti;

0. 2. 3. 1.

Scalia.

All'articolo 2, comma 1, alla lettera d) sostituire le parole da dai Ministri a Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica con le seguenti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'ambiente;

2. 24.

Strada, Scalia.

All'articolo 2, comma 1, lettera d), sostituire le parole internazionali che operano

nei settori di sua competenza con le seguenti comunitari, internazionali ed esteri che operano nei medesimi settori.

2. 4.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 1, lettera e), sopprimere le parole da avvalendosi a (DISP).

2. 5.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 1, lettera e), sopprimere la parola anche.

2. 6.

Bastianini.

All'articolo 2, comma 1, lettera e), sopprimere la parola anche.

2. 7.

Rotiroti.

All'articolo 2, comma 1, lettera e), sopprimere la parola anche.

2. 8.

Zavettieri, Fiandrotti.

All'articolo 2, comma 1, lettera e), sostituire le parole da detta le prescrizioni fino a radiazioni ionizzanti con le seguenti fissa i parametri, adottati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente ed esercita i controlli per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione dalle radiazioni ionizzanti.

2. 25.

Strada, Scalia.

All'articolo 2, comma 1, lettera f), sostituire le parole da del personale a compe-

tenza con le seguenti e la riqualificazione professionale.

2. 9.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) diffonde e divulga le informazioni al pubblico e le conoscenze sulle tematiche relative ai settori di sua competenza.

2. 10.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 1, lettera h), sopprimere le parole sui problemi connessi alle tecnologie di propria competenza.

2. 11.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 1, lettera h), dopo le parole istruttorie tecniche, aggiungere le seguenti e controlli.

2. 26.

Strada, Scalia.

All'articolo 2, comma 1, lettera h), dopo le parole di propria competenza, aggiungere le seguenti con particolare riferimento a quanto previsto dalla legislazione in materia di grandi rischi industriali, inquinamento atmosferico e valutazione di impatto ambientale.

2. 27.

Strada.

All'articolo 2, comma 2, sostituire le prime due righe con le seguenti:

2. L'ENEA svolge i compiti di cui al comma 1 attraverso il dipartimento per l'energia, il dipartimento per l'ambiente e

il dipartimento per l'innovazione tecnologica. Ai fini dell'espletamento di tali compiti:

2. 36.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 2, comma 2, sostituire le prime due righe con le seguenti:

2. L'ENEA svolge i compiti di cui al comma 1 attraverso i dipartimenti e la partecipazione al consorzio di cui all'articolo 3. Ai fini dell'espletamento di tali compiti:

2. 35.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 2, comma 2, sostituire le prime due righe con le seguenti:

2. L'ENEA svolge i compiti di cui al comma 1 attraverso i dipartimenti. Ai fini dell'espletamento di tali compiti:

2. 34.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 2, comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) conclude accordi di programma con i Ministeri competenti ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione, le previsioni di spesa dei progetti e le modalità di finanziamento. Gli accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono conclusi mediante delibera del consiglio di amministrazione sulla base delle proposte avanzate dai dipartimenti in cui è strutturato l'ente.

2. 12.

Il Relatore.

All'emendamento 2. 12, dopo la parola progetti, inserire il seguente periodo In particolare conclude accordi di programma con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta rispettivamente del dipartimento per l'energia, del dipartimento per l'ambiente e del dipartimento per l'innovazione tecnologica.

0. 2. 12. 3.

Mattioli.

All'emendamento 2. 12, dopo la parola progetti, modificare come segue In particolare conclude accordi di programma con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta rispettivamente del dipartimento per l'energia, del dipartimento per l'ambiente e del dipartimento per l'innovazione tecnologica. Gli accordi di programma con i predetti Ministri sono conclusi mediante delibera del consiglio di amministrazione sulla base delle proposte avanzate rispettivamente dal dipartimento per l'energia, dal dipartimento per l'ambiente, dal dipartimento per l'innovazione tecnologica.

0. 2. 12. 4.

Mattioli.

All'emendamento 2. 12, sopprimere il secondo periodo.

0. 2. 12. 1.

De Julio.

All'emendamento 2. 12, dopo le parole: sono conclusi, sopprimere le parole da mediante, a interessati, e aggiungere le seguenti sulla base delle proposte avanzate rispettivamente dal dipartimento per l'e-

nergia, dal dipartimento per l'ambiente e dal dipartimento per l'innovazione tecnologica.

0. 2. 12. 5.

Strada.

All'emendamento 2. 12, sostituire le parole dai dipartimenti interessati, con le seguenti rispettivamente dal dipartimento per l'energia, dal dipartimento per l'ambiente, dal dipartimento per l'innovazione tecnologica.

0. 2. 12. 2.

Scalia, Mattioli.

All'emendamento 2. 12, aggiungere alla fine il seguente periodo Per il finanziamento degli accordi di programma gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione del Ministero interessato sono trasferiti all'ENEA con decreto del Ministro.

0. 2. 12. 6.

Mattioli.

All'articolo 2, comma 2, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

2. 22.

De Julio.

All'articolo 2, comma 2, lettera a) sopprimere la frase su proposta rispettivamente del dipartimento per l'energia, del dipartimento per l'ambiente e del dipartimento per l'innovazione tecnologica.

2. 13.

Zavettieri, Fiandrotti.

All'articolo 2, comma 2, lettera a), sopprimere le parole su proposta rispettivamente del dipartimento per l'energia, del

dipartimento per l'ambiente e del dipartimento per l'innovazione tecnologica.

2. 14.

Rotiroti.

All'articolo 2, comma 2, lettera a), sostituire la parola stipula, con la seguente conclude; la parola Ministri, con la seguente Ministeri; le parole Ministro dell'industria, con le seguenti Ministero dell'industria; le parole Ministro dell'ambiente, con le seguenti Ministero dell'ambiente; le parole Ministro dell'università, con le seguenti Ministero dell'università.

2. 28.

Strada.

All'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole da stipula a enti locali con le seguenti conclude accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le imprese degli enti locali così come definite dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e loro associazioni.

2. 29.

Strada, Scalia.

All'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire la parola stipula con la seguente conclude.

2. 15.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 2, lettera b), dopo le parole per cento aggiungere le seguenti del totale.

2. 30.

Strada.

All'articolo 2, comma 2, lettera c), dopo le parole fonti rinnovabili aggiungere le seguenti e assimilate ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

2. 31.

Strada.

All'articolo 2, comma 2, lettera e) sostituire le parole in Italia o all'estero con le seguenti previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel territorio nazionale e comunitario e negli altri Stati, anche in applicazione del regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

2. 16.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) può concludere accordi con imprese, consorzi di imprese, altri enti pubblici e privati per l'esecuzione di programmi in compartecipazione con tali soggetti.

2. 17.

Il Relatore.

All'emendamento 2. 17, dopo la parola programmi inserire le seguenti , nell'ambito delle direttive emanate dal CIPE,.

0. 2. 17. 1.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole da al di fuori a ENEA con le seguenti La quota di risorse messa a disposizione da parte di imprese, consorzi di imprese, altri enti pubblici e privati per l'attuazione degli accordi di cui al comma 2, lettere a), b), f).

2. 18.

Il Relatore.

All'articolo 2, sopprimere il comma 4.

2. 21.

Il Relatore.

All'articolo 2, sopprimere il comma 4.

2. 32.

Strada.

All'articolo 2, comma 4, sopprimere la parola tecnologici.

2. 19.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 5, sostituire le parole da competenze con le seguenti da prestazioni di personale.

2. 20.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 5, dopo le parole delle tecnologie aggiungere le seguenti nei settori.

2. 33.

Strada, Scalia.

È stato, altresì, presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. I compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono esercitati in via esclusiva dalla Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP), alla quale il Presidente ed il Consiglio di amministrazione dell'Enea assicurano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, l'indipendenza nell'esercizio delle proprie competenze e piena autonomia gestionale ed organizzativa.

2. La DISP può altresì fornire, su richiesta delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici competenti, consulenze e pareri ed effettuare analisi e controlli in materia di sicurezza di attività industriali a rischio e del loro impatto ambientale, anche mediante convenzioni e accordi di programma nonché in applicazione dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Il direttore della DISP:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e di proposta per le materie di interesse della DISP;

b) predispone gli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione relativi alle materie di competenza della DISP;

c) in occasione dell'approvazione da parte del CIPE del programma triennale dell'Enea di cui all'articolo 4, predispone una relazione sull'attività svolta nel precedente triennio dalla DISP, che è allegata alla relazione di cui all'articolo 4, comma 4;

d) esercita i compiti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c), d), e) per le materie di competenza della DISP.

4. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della DISP costituiscono apposite sezioni dei corrispondenti bilanci dell'Enea.

5. Nell'ambito degli stanziamenti destinati all'ENEA di cui all'articolo 4, sono determinati i mezzi finanziari da assegnare alla DISP per l'esercizio dei propri compiti.

6. La conclusione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui al comma 2 è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta della DISP.

7. La relazione annuale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 marzo 1982, n. 85, è trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle competenti Commissioni parlamentari.

2. 01.

Il Relatore.

A tale articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento:

All'articolo aggiuntivo 2. 01, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo La DISP è sottoposta alla vigilanza del

Ministero della protezione civile, sentito il Ministro della sanità.

0. 2. 01. 1.

Mattioli.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Come potrete constatare, il gruppo verde si è comportato, nei confronti dell'articolo 2, coerentemente con l'impegno assunto di non sottoporre l'iter del progetto di legge ad ulteriori ritardi. Logica avrebbe voluto che il provvedimento che finalmente pone mano alla ristrutturazione dell'ENEA avesse sanzionato lo scorporo della DISP dall'ENEA. Non sto a ricordare gli argomenti sollevati a suo tempo a tale proposito, tuttavia essi possono essere sintetizzati nella considerazione che il controllato non può trovarsi nella stessa sede dirigente ed operativa del controllore.

Abbiamo preso atto del fatto che ci si è rimangiati una serie di considerazioni sulle quali vi era un'ampia convergenza, ma per non allungare ulteriormente l'iter (dobbiamo considerare, infatti, che soprattutto i ricercatori aspettano il provvedimento nel più breve tempo possibile) abbiamo rinunciato a sollevare questo aspetto fondamentale del distacco della DISP dall'ENEA riprendendolo solo per collegare la DISP, almeno per le specifiche funzioni di tale organismo, con il Ministero della sanità, piuttosto che il sospettabile Ministero dell'industria. Sarebbe provocatorio che per esercitare un ruolo serio e rigoroso nei confronti di un versante propriamente industriale si mantenesse la DISP sotto il controllo del Ministero dell'industria, sanzionando in modo paradossale l'unità di azioni, se non di intenti, tra controllore e controllato.

Signor presidente, signor rappresentante del Governo, il gruppo verde vorrebbe vedere ricambiato il proprio atteggiamento su un terreno sul quale già abbiamo avuto modo di intervenire in occasione della discussione sull'articolo 1 per quel che concerne la struttura dipartimentale dell'ENEA.

Il testo pervenuto dal Senato delinea una struttura accettabile che riproduce le reali necessità di funzionamento dell'ente. Non comprendiamo l'insistenza con cui il relatore vuole invece manomettere questa semplice struttura tripartita introducendo la possibilità di una proliferazione di dipartimenti che, come ho già avuto occasione di richiamare all'attenzione dei colleghi nella precedente seduta, non rappresenterebbero altro che una possibilità in più per i meccanismi di sottogoverno. La tripartizione ridurrebbe invece tali eventualità. I colleghi preoccupati dell'irrigidimento potranno ben comprendere che nell'ambito di questa struttura tripartita tutte le forme subordinate potranno trovare una strada, se vorranno, per maggiore agilità operativa, creare strutture utili ed opportune, senza tuttavia inseguire situazioni di potere.

Ritengo di dover sottolineare la misura con cui siamo intervenuti su una delle questioni che da sola avrebbe richiesto di porre mano in modo chirurgico all'articolo 2 scorporando la DISP dall'ENEA trovandole collocazione in organismi istituzionali già esistenti. Proporremo nelle norme transitorie l'individuazione di un punto di approdo per la DISP quando verrà costituito il tanto atteso, utile e necessario ente per gli alti rischi, al fine di non porre mano alla struttura delineata dal Senato. Riprenderemo l'argomento con riferimento alle norme transitorie anche in considerazione del grande valore scientifico e culturale della questione. La sicurezza nucleare è basata su una struttura che utilizza gli algoritmi di probabilità piuttosto che leggi deterministiche. Sono maturi i tempi perché questa struttura della sicurezza venga esportata agli altri settori a rischio dei comparti industriali. Sappiamo bene che ci si oppone a ciò e che, in particolare, il settore industriale privato non gradirebbe che i tecnici che si sono formati alla DISP, passando all'organo alti rischi mettano mano su vicende così poco tranquillizzanti della sicurezza industriale, ma questo sarà un argomento che solleveremo in sede di norme transitorie.

Vorrei terminare raccomandando che l'articolo 2, sulla base del nostro esempio, non venga modificato, soprattutto con riferimento alla struttura tripartita dell'ente perché altrimenti si aprirebbe quella trafila che vorremmo che l'ENEA, già in passato carrozzone lottizzato, non si trovasse ad affrontare.

PRESIDENTE. Nell'esprimere parere contrario sull'emendamento Rotiroti 2.2, invito il presentatore ad illustrare il subemendamento Scalia 0.2.3.1.

MASSIMO SCALIA. Il subemendamento in oggetto è volto a distinguere il livello della dimostrazione da quello della valutazione, posto che nell'emendamento 2.3 del relatore vengono considerate alla stessa stregua le attività di studio, ricerca e sviluppo, dimostrazione e valutazione.

RENATO STRADA. In sostanza, è un implicito invito a ritirare l'emendamento 2.3.

PRESIDENTE. L'emendamento del relatore in effetti riassume due punti in uno solo, senza stravolgere eccessivamente il testo. Posto che la preoccupazione maggiore riguarda la dimostrazione della sicurezza degli impianti nucleari e la protezione dalle radiazioni ionizzanti, ritengo che nella nuova formulazione non si possano scorgere « trappole » al fine di costruire reattori in Italia.

La proposta emendativa del relatore 2.3 non sostiene assolutamente questa tesi, anzi specifica, migliorandole, le attribuzioni dell'ENEA, senza cambiare la natura del rapporto tra lo studio, la ricerca e lo sviluppo, la dimostrazione e la valutazione che non attengono — lo ribadisco — alla possibilità di realizzare prototipi di impianti nucleari.

MASSIMO SCALIA. La preoccupazione non è tanto questa, quanto quella di cogliere la distinzione presente nel testo del Senato, laddove nel punto *b)* recita « promuove, effettua e coordina studi, ricerche e valutazioni sulle conseguenze derivanti

dallo sfruttamento e dall'utilizzo delle tecnologie di sua competenza, ivi inclusi gli aspetti economici e sociali, nonché sulla sicurezza degli impianti nucleari e sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti ». Si tratta di un concetto diverso dalla proposta del relatore.

Affido al relatore il compito di spiegare il significato della frase, contenuta nell'emendamento 2.3, che fa riferimento alla « dimostrazione e valutazione, anche con riguardo alle tematiche relative: alle conseguenze, anche economiche e sociali, derivanti dall'utilizzo delle tecnologie ».

PRESIDENTE. Non mi sembra che la proposta del relatore sia il classico « cavallo di Troia ».

MASSIMO SCALIA. Sembrava però che un'intesa fosse stata raggiunta.

RENATO STRADA. Mi sembrava che avessimo aggiunto un'intesa in merito agli emendamenti del relatore che non fossero dettati da precise osservazioni delle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

PRESIDENTE. Sono costretto ad una maggiore rigidità poiché sostituisco il relatore il quale ha spiegato in più circostanze che non tutti gli emendamenti presentati sono strettamente motivati dall'esigenza di conformarsi ai pareri; molti di essi si sono resi necessari per operare gli aggiustamenti utili a rendere più comprensibili le norme, eliminando le incongruenze del testo.

RENATO STRADA. Il presidente non era presente all'incontro informale nel corso del quale lo stesso relatore aveva accolto il subemendamento 0.2.3.1 sulla base di un dubbio espresso da vari gruppi in merito alla comprensibilità dell'emendamento del relatore 2.3.

PRESIDENTE. Ritiro l'emendamento 2.3. Conseguentemente, s'intende decaduto il subemendamento Scalia 0.2.3.1.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Strada e Scalia 2.24. L'emendamento del relatore 2.4 amplia il concetto già presente nella norma, facendo riferimento agli enti comunitari; l'emendamento 2.5 sopprime il riferimento alla DISP della quale si tratta nell'articolo aggiuntivo 2.01; gli emendamenti Bastianini 2.6, Rotiroti 2.7 e Zavettieri e Fiandrotti 2.8 verrebbero assorbiti dall'eventuale approvazione dell'emendamento del relatore 2.12. Mi pare che l'emendamento Strada e Scalia 2.25 rappresenti un elemento di maggior cautela rispetto al quale non sono contrario poiché non metto in discussione i poteri dell'ENEA di fissare i parametri, ma invito i presentatori a modificare l'emendamento nel senso di inserire dopo le parole « detta le prescrizioni » le parole « che sono adottate con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

FILIPPO FIANDROTTI. Cosa vuol dire « fissa i parametri » ?

PRESIDENTE. Il riferimento ai parametri va inteso nel senso di prescrizioni che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare; vorrei chiedere ai presentatori di illustrare l'emendamento che io interpreto nel senso di dare solennità alle prescrizioni normative che fanno capo all'ENEA. Rispetto a ciò, sembrerebbe solo un'ulteriore cautela, sulla quale il relatore sarebbe di parere favorevole. Se invece si sostituisse l'espressione « detta le prescrizioni » con l'altra « fissa i parametri », che avrebbe il senso di cambiare la natura dei contenuti e in qualche misura costituirebbe un modo per ridurre le potenzialità dell'ENEA finora previste nel dettare le prescrizioni, non sarei pienamente d'accordo.

RENATO STRADA. L'obiettivo dell'emendamento 2.25 è di fare in modo che esista effettivamente una norma cogente e che non si tratti soltanto di un criterio di massima definito dall'ente e affidato solo alla buona volontà dei soggetti che lo recepiscono.

PRESIDENTE. Quindi, il termine « parametri » si può considerare sostituito da « prescrizioni ».

FILIPPO FIANDROTTI. Secondo me il concetto di parametro è diverso da quello di prescrizione. Se si dice: indossate una tuta di amianto di tre millimetri, il parametro è costituito dai tre millimetri mentre la prescrizione è la tuta di amianto. Ritengo occorra specificare meglio, usando l'espressione « detta le prescrizioni e indica i parametri ».

PRESIDENTE. Diciamo « detta le prescrizioni » perché il problema è quello di notificarle. L'ENEA detta le prescrizioni e si rivolge al ministro dell'industria e ad altri ministri qualora vi siano aspetti che ne coinvolgano il concerto.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Se si vogliono salvaguardare le preoccupazioni espresse dall'onorevole Strada, secondo me si dovrebbe usare l'espressione « detta le prescrizioni adottate con decreto del ministro vigilante ». Se sono adottate con decreto del ministro dell'industria non capisco che senso abbia il concerto di altri ministri. Non esiste un margine di discrezionalità.

PRESIDENTE. In conclusione, suggerisco ai presentatori dell'emendamento 2.25 di aggiungere, dopo le parole « detta le prescrizioni » le altre « che sono adottate con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ». Se i colleghi Strada e Scalia sono disponibili ad accogliere questa indicazione, il parere del relatore è favorevole, altrimenti è contrario. Sono favorevole all'emendamento Strada e Scalia 2.26 e invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Strada 2.27, Scalia e Mattioli 2.36, 2.35 e 2.34; invito, altresì, i presentatori a ritirare i subemendamenti Scalia e Mattioli 0.2.12.3 e 0.2.12.4, De Julio 0.2.12.1, Strada 0.2.12.5 e Scalia e Mattioli 0.2.12.2 e 0.2.12.6. In caso di approvazione dell'emendamento del relatore 2.12,

risulterebbero assorbiti, quanto ai contenuti, gli emendamenti De Julio 2.22, Zavettieri e Fiandrotti 2.13, Rotiroti 2.14 e Strada 2.28.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 2.29.

RENATO STRADA. Ma il relatore si era dichiarato favorevole. L'emendamento fa riferimento alla legge n. 142 del 1990.

PRESIDENTE. È implicito che tutte le applicazioni successive all'approvazione della legge n. 142 del 1990 daranno un senso diverso alle espressioni degli enti locali.

RENATO STRADA. Ritengo occorra una specificazione migliore.

PRESIDENTE. Comunque, mantengo l'invito a ritirarlo. Invito i presentatori a ritirare anche l'emendamento 2.30, che mi sembra superfluo, perché non vedo come le spese potrebbero essere parziali.

Invito altresì i presentatori a ritirare l'emendamento 2.31.

RENATO STRADA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito i presentatori a ritirare il subemendamento 0.2.17.1; esprimo parere favorevole sull'emendamento Strada 2.32 identico all'emendamento del relatore 2.21; ritiro l'emendamento 2.20 e invito i presentatori a ritirare l'emendamento Strada e Scalia 2.33.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con i pareri espressi dal relatore; esprimo parere contrario sugli emendamenti del relatore 2.17 e 2.18 in quanto sostengono l'ipotesi che l'ENEA sia autorizzato ad agire come un ente economico, mentre questa non è la sua natura; per quanto riguarda l'emendamento del relatore 2.12, mi rimetto alla Commissione, pur preferendo il testo licenziato dal Senato. Infine, esprimo parere favorevole sui restanti emendamenti del relatore.

RENATO STRADA. A nome del gruppo comunista, preannuncio il voto favorevole sull'emendamento 2.1 e al tempo stesso dichiaro che ritirerò tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 presentati dal mio gruppo, a condizione che il relatore ritiri a sua volta tutti quegli emendamenti non consequenziali alle condizioni espresse nei pareri delle Commissioni competenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Rotiroti 2.2. Essendo assente il presentatore, s'intende che vi abbia rinunciato.

L'emendamento 2.3 del relatore è stato ritirato e conseguentemente è decaduto il subemendamento Scalia 0.2.3.1.

RENATO STRADA. Ritiro l'emendamento 2.24 e chiedo al relatore quale atteggiamento intenda assumere.

PRESIDENTE. Alcuni degli emendamenti presentati dal relatore sono strettamente collegati alle condizioni espresse nei pareri delle Commissioni filtro; altri non entrano nel merito, ma hanno fini puramente formali. Mi dichiaro, però, disponibile a rivedere la mia posizione in merito a taluni emendamenti.

SERGIO DE JULIO. A proposito dell'emendamento 2.4, non comprendo per quale motivo l'« accordo comunitario » non sia inquadrabile nell'« accordo internazionale ». Pertanto, chiedo al relatore di ritirarlo.

FILIPPO FIANDROTTI. Mi associo alla richiesta del collega De Julio.

PRESIDENTE. Pur ritenendolo opportuno, ritiro l'emendamento 2.4.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Bastianini 2.6, Rotiroti 2.7 e Zaverteri e Fiandrotti 2.8.

Passiamo all'emendamento Strada e Scalia 2.25. Ricordo che avevo invitato i presentatori a riformularlo.

MASSIMO SCALIA. Insisto per la vecchia formulazione.

GIOVANNI BIANCHINI. Vorrei invitare l'onorevole Scalia ad accettare la proposta del relatore.

MASSIMO SCALIA. In attesa di un'analoga manifestazione di buona volontà da parte del relatore, accetto di riformulare l'emendamento 2.25 nel senso indicato dal presidente.

RENATO STRADA. Sono anch'io favorevole.

PRESIDENTE. L'emendamento Strada e Scalia 2.25 risulta, pertanto, così riformulato:

All'articolo 2, comma 1, lettera e), dopo le parole detta le prescrizioni aggiungere le seguenti che sono adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2.25.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento 2.25.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nella sua nuova formulazione, l'emendamento Strada e Scalia 2.25. accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 2.9 del relatore.

A mio avviso la dizione: « promuove e favorisce la formazione professionale nel campo delle tecnologie di propria competenza » è sufficiente. Il problema è far sì

che l'ENEA possa svolgere quest'attività formativa non soltanto a beneficio del proprio personale, ma anche per altri.

RENATO STRADA. Invito il relatore a ritirarlo.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « promuove e favorisce la preparazione e la qualificazione professionale », oppure: « promuove e favorisce la formazione professionale ».

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Nel momento in cui si adotta la dizione: « tecnologie di propria competenza », può sorgere il dubbio che il riferimento sia ad un terzo delle attività dell'ente, non agli altri due terzi, riguardanti ambiente ed energia. Ritengo che la formulazione: « promuove la formazione professionale » sia un po' generica.

RENATO STRADA. Si potrebbe precisare: « a tal fine, nei settori di propria competenza, promuove ».

PRESIDENTE. Riformulo l'emendamento 2.9 nel modo seguente:

All'articolo 2, comma 1, lettera f), sopprimere le parole nel campo delle tecnologie di propria competenza.

2. 9.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Passiamo all'emendamento del relatore 2.10. Lo riformulo nel modo seguente:

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) diffonde e divulga le conoscenze acquisite.

2. 10.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento 2.10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nella sua nuova formulazione, l'emendamento del relatore 2.10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.11, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Strada e Scalia 2.26, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Strada 2.27.

RENATO STRADA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Scalia e Mattioli 2.36, per il quale vi era l'invito al ritiro.

MASSIMO SCALIA. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Mattioli 2.36, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Scalia e Mattioli 2.35.

MASSIMO SCALIA. Ritiro l'emendamento 2.35 e il successivo 2.34.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Mattioli 0.2.12.3. Come ho già preannunciato, invito i presentatori a ritirare i subemendamenti poiché il relatore ha corretto l'originaria formulazione dell'emendamento 2.12 cui essi si riferiscono, a causa del sospetto di una possibile moltiplicazione dei soggetti. Si è inteso conservare la facoltà di avanzare proposte ai

dipartimenti per motivi di assetto legati al parere della Commissione affari costituzionali.

MASSIMO SCALIA. Mi rendo conto di quanto esposto dal presidente, ma anche nel corso della riunione informale di qualche giorno fa mi pareva di aver registrato un sostanziale accordo sulla formulazione del subemendamento che, in caso di approvazione, ripristinerebbe un testo simile a quello già approvato dal Senato. Insisto, pertanto, sulla votazione del subemendamento 0.2.12.3 che menziona esplicitamente i tre dipartimenti.

GIOVANNI BIANCHINI. Il subemendamento può essere contraddittorio con l'emendamento del relatore, poiché tende ad ampliare la possibilità che gli stessi dipartimenti interagiscano con più ministeri; va individuata una soluzione all'interno dell'emendamento del relatore, non tramite il subemendamento in esame. Prego, quindi, la Commissione di riflettere sul testo del relatore, se si vuole esplicitare anche questo aspetto in modo coerente.

RENATO STRADA. Condivido il testo del collega Mattioli, che però ha in sé un errore, in quanto parla ancora di ministro. Proporrei all'attenzione del relatore il subemendamento 0.2.12.5 che ripropone il testo dell'emendamento del relatore, ma, alla fine, elenca i tre dipartimenti con la seguente formulazione: « sulla base delle proposte avanzate rispettivamente dal dipartimento per l'energia, dal dipartimento per l'ambiente, dal dipartimento per l'innovazione tecnologica ».

PRESIDENTE. Riterrei opportuno non creare questa sorta di interfaccia dell'uno rispetto all'altro.

RENATO STRADA. Si potrebbe sopprimere l'avverbio « rispettivamente ».

PRESIDENTE. È possibile che tutti e tre i dipartimenti possano stipulare un accordo con il Ministero dei trasporti. Co-

munque, il testo va modificato poiché, nella prima parte, non dà conto delle condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali, quindi è improponibile.

MASSIMO SCALIA. Il subemendamento all'emendamento 2.12 del relatore fa riferimento ad una facoltà ampia di stipulare e concludere accordi di programma: infatti, se leggiamo con attenzione l'emendamento, rileviamo un contesto generale che non limita le possibilità di concludere accordi di programma incrociati. Le prime tre righe danno ad ogni dipartimento la possibilità di concludere accordi di programma anche con ministeri diversi. Stante la modifica proposta dal relatore, non vi è neanche il problema di concludere accordi di programma con dicasteri differenti da quelli indicati. Al contrario, se l'emendamento del relatore sarà accolto, il dipartimento per l'ambiente potrà concludere accordi di programma con il Ministero dei trasporti, poiché ciò risulterà possibile in base alle prime tre righe dell'emendamento 2.12. Pertanto, non comprendo l'obiezione dell'onorevole Bianchini ed insisto sul subemendamento 0.2.12.3.

PRESIDENTE. Nella prima parte la parola « ministro » va sostituita con « Ministero ».

MASSIMO SCALIA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Secondo la norma in esame, gli accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono conclusi mediante delibera del consiglio di amministrazione sulla base delle proposte avanzate rispettivamente dal dipartimento per l'energia, dal dipartimento per l'ambiente, dal dipartimento per l'innovazione tecnologica. L'unico vero problema è rappresentato dalla parola « rispettivamente »: l'onorevole Strada e lei convengono sull'inutilità di irrigidire un rapporto interfaccia tra Ministero e dipartimento.

MASSIMO SCALIA. Posso convenire, tutt'al più, sulla rinuncia a questa modifica solo se il collega Strada manterrà nel testo la parola « rispettivamente », che ha un significato preciso e non è in contrasto con il parere della I Commissione, poiché la frase precedente elimina ogni rischio di « ingessatura ».

SERGIO DE JULIO. Sono contrario a questo emendamento, perché una cosa è l'intento di valorizzare la struttura rispetto all'autonomia assoluta del consiglio di amministrazione, altra cosa è dettare una norma specifica. Ho proposto di sopprimere completamente il secondo periodo della lettera a) del comma 2 perché mi sembra assurdo che si debba essere molto rigidi per quanto riguarda i dicasteri dell'industria, dell'ambiente e dell'università mentre il consiglio d'amministrazione può stipulare accordi di programma con altri ministeri indipendentemente, senza alcuna proposta della struttura.

L'unica precisazione che si dovrebbe aggiungere — invito in tal senso il relatore — è che gli accordi di programma sono stipulati sulla base delle proposte dei dipartimenti istituiti dall'ente. Tutto il resto è una « ingessatura » assolutamente fuori luogo.

PRESIDENTE. Sul subemendamento 0.2.12.3 il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario. Il presentatore insiste su tale subemendamento ?

MASSIMO SCALIA. A nome del presentatore, ritiro i subemendamenti 0.2.12.3. e 0.2.12.4.

PRESIDENTE. Invito i presentatori a ritirare il subemendamento 0.2.12.1.

SERGIO DE JULIO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il subemendamento Strada 0.2.12.5, il relatore non ne condivide l'impostazione, in quanto crea un rapporto preclusivo tra i singoli dipartimenti e i singoli ministeri.

Suggerisco, perciò, al presentatore di sopprimere la parola « rispettivamente ». In caso contrario lo invito a ritirare il subemendamento.

FILIPPO FIANDROTTI. Un rapporto preclusivo ministero-dipartimento, potrebbe escludere che vengano espressi i pareri in relazione ad interventi di ministeri diversi, solo perché non sono esplicitamente citati. D'altra parte la norma non mi pare sufficiente ad evitare una proliferazione di dipartimenti, che potrà essere impedita solo da una apposita norma preclusiva.

GIOVANNI BIANCHINI. Per evitare una relazione biunivoca ministero-dipartimento è necessario sopprimere la parola « rispettivamente ». Inoltre, per contemperare l'esigenza manifestata dal presentatore del subemendamento, pur mantenendo una certa flessibilità, mi pare opportuno aggiungere la seguente frase: « sulla base delle proposte avanzate dal dipartimento per l'energia, dal dipartimento per l'ambiente e dal dipartimento per l'innovazione tecnologica ».

Desidero, inoltre, sottolineare ai colleghi l'opportunità di attenersi al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

RENATO STRADA. Il testo del subemendamento riprendeva quello approvato dalla X Commissione permanente del Senato. Non mi pare che con la parola « rispettivamente » si intendesse introdurre una certa rigidità ed un rapporto biunivoco tra dipartimento e ministero.

Ad ogni buon conto, onde evitare equivoci, accolgo l'invito rivoltomi dai colleghi a riformulare il mio subemendamento.

PRESIDENTE. Ritengo che si possa accettare la seconda parte del subemendamento, nella quale sono specificati i dipartimenti. Non posso però accettare la prima parte, che modifica la processualità dell'emendamento.

Ciò è dovuto al fatto che le condizioni espresse dalla Commissione affari costituzionali escludono che la proposta per la stipula dell'accordo di programma possa essere formulata dai dipartimenti dell'ente.

RENATO STRADA. Sono d'accordo nel cancellare la prima parte del subemendamento, ma vorrei sottolineare che in altre parti del progetto di legge si afferma che tutte le delibere devono passare attraverso il consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Il subemendamento 0.2.12.5 risulta, pertanto, così riformulato:

All'emendamento 2.12 sostituire le parole sulla base delle proposte avanzate dai dipartimenti in cui è strutturato l'ente con le seguenti sulla base delle proposte avanzate dal dipartimento per l'energia, dal dipartimento per l'ambiente e dal dipartimento per l'innovazione tecnologica.

0.2.12.5.

MASSIMO SCALIA. Preannuncio l'astensione del gruppo verde dalla votazione del subemendamento 0.2.12.5 poiché non ritengo soddisfacente la modifica ad esso apportata.

In tal modo ho anche la possibilità di sottolineare, in considerazione del fatto che è necessaria la maggioranza per l'approvazione di un emendamento, il ruolo rilevante assunto nella seduta odierna dall'onorevole De Julio. Probabilmente alcune delle affermazioni dell'onorevole De Julio sono accettabili, ma ho il sospetto che sfugga a lui e all'onorevole Strada la considerazione che il progetto di legge di riforma dell'ENEA giunge dopo dieci anni di dibattito.

Già in sede di discussione sull'articolo 1 ho fatto presente il rischio che il testo rappresenti una fotografia della struttura che l'ENEA si è dato e che ha visto la costruzione di situazioni di potere al suo interno. Tale fotografia è stata resa possibile dai numerosi emendamenti presentati dal relatore in difformità con quanto con-

venuto, che modificano il modello delineato dal Senato (che ho chiamato « compromesso Cassola ») il quale, seppure discutibile sul piano generale, cercava di qualificare la proposta di legge come riforma. Quella che poniamo in essere oggi appare — lo ripeto — sempre più una fotografia dei rapporti di equilibrio delle forze politiche all'interno dell'ente e sempre meno una riforma.

La questione dei dipartimenti non ha nulla a che vedere con la rigidità e mi chiedo perché la Commissione affari costituzionali abbia trovato così tante obiezioni da porre quando lo stesso non è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento; si registra, infatti, una singolare differenza di opinioni e di valutazioni tra le Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato.

L'unico aspetto rilevante del provvedimento, al punto in cui siamo, è rappresentato dal tentativo di definire in modo appropriato i dipartimenti. L'onorevole Mattioli ha ricordato, sulla base della storia dell'ente, il pericolo costituito dalla proliferazione di dipartimenti e di « carrozzoni ». Per tale motivo ho invitato l'onorevole Strada a mantenere nel subemendamento la parola « rispettivamente », contenuta nel testo approvato dal Senato. Se poi il lavoro del Senato deve essere smantellato, e con esso il lavoro del senatore Cassola, non posso fare altro che astenermi assumendo un atteggiamento critico rispetto a quanto sta accadendo. Infatti, non stiamo lavorando alla riforma dell'ENEA, ma al consolidamento dei rapporti di potere per la gestione dell'ente. Mi pare che il tentativo del senatore Cassola sia completamente sfumato, con buona pace del senatore che aveva trovato forme di accordo sull'andamento dei lavori.

PRESIDENTE. È una favola che non sta in piedi e alimentarla nei nostri atti parlamentari mi pare di pessimo gusto, anzi — mi correggo — inopportuno, onorevole Scalia.

FILIPPO FIANDROTTI. Quando l'onorevole Bianchini ha affermato di voler giocare a carte scoperte, poi non lo ha fatto. Rimaniamo fermi all'accordo politico che era alla base del testo del Senato. I dipartimenti sono tre e non possono proliferare. La questione, a mio avviso, è se sia opportuno che sugli accordi di programma intervengano tutti e tre i dipartimenti. Eliminando la parola « rispettivamente » si fa in modo che i dipartimenti intervengano per le proposte anche se il ministro proponente è uno solo. Vogliamo che ciò avvenga? Una seconda ipotesi è quella che mira ad evitare che si finisca per non avere proposte da parte dei dipartimenti, togliendogli noi stessi il potere. Ritengo che tale questione debba essere risolta e concordo con la proposta del relatore che completa il testo proveniente dal Senato nel senso auspicato di un maggiore intervento complessivo dei dipartimenti nella formulazione degli accordi di programma. Questa mi sembra la strada che bisognerebbe seguire, altrimenti sarebbe meglio rimanere al testo del Senato, perché introdurremmo un'inutile complicazione.

MASSIMO SCALIA. È completamente diverso!

FILIPPO FIANDROTTI. No, non è completamente diverso.

PRESIDENTE. Esprimo parere favorevole sulla nuova formulazione del subemendamento Strada 0.2.12.5.

GIUSEPPE FORNASARI, Sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

MASSIMO SCALIA. Ritiro il subemendamento 0.2.12.2.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Mattioli 0.2.12.6.

MASSIMO SCALIA. Preannuncio il mio voto favorevole su questo subemendamento che, peraltro, ripristina in parte — se non erro, anche nella forma — l'emendamento del relatore 2.12. In questo testo si parla dei finanziamenti e si vuole stabilire un principio chiaro, cioè che gli stanziamenti che l'ENEA ottiene sulla base degli accordi di programma sono trasferiti dagli stati di previsione dei dicasteri interessati all'ENEA stesso. In altre parole, per essere molto espliciti, l'ENEA ha a disposizione stanziamenti per la propria gestione, ma si deve guadagnare ulteriori finanziamenti sulla base di accordi di programma positivi. Questo è il senso della proposta, anzi del testo pervenuto dal Senato, che teneva molto a questa parte, la quale, sicuramente, anche se non perfetta dal punto di vista della forma legislativa, è però molto chiara, perché vuol dire esattamente questo.

Sarei contento che il relatore mi spiegasse per quale motivo quelle tre righe sono state cancellate.

RENATO STRADA. Concordo con questo subemendamento in primo luogo perché reintroduce una disposizione già presente nel testo del Senato, inoltre perché il nostro gruppo, con altri emendamenti presentati in altra sede, ha riproposto il medesimo testo e, in terzo luogo, perché questa è la formulazione di cui alla legge n. 64 del 1986, dalla quale discende l'istituto degli accordi di programma.

PRESIDENTE. Esprimo parere contrario poiché non comprendo la natura della norma che si vuole introdurre.

SERGIO DE JULIO. Preannuncio il mio voto favorevole al subemendamento in esame, a meno che il relatore, accogliendo l'invito del collega Scalia, non ritenga di spiegare — risultando convincente — le motivazioni per cui questa parte, già presente nel testo originario, è stata soppressa.

PRESIDENTE. Vi era una preoccupazione che è stata superata da un fatto

concreto, cioè dal modo in cui è stata scritta complessivamente la norma. La preoccupazione è che sia possibile il trasferimento di fondi da un ministero all'ENEA senza vincoli e che, conseguentemente, quest'ultimo impieghi le somme indipendentemente da un accordo di programma.

Noi stiamo parlando di accordi di programma conclusi fra un dicastero ed amministrazioni diverse, in cui si fissano obiettivi, modalità, strumenti, finanziamenti e quant'altro. Non capisco il senso di una disposizione volta a stabilire che, quando si conclude un accordo di programma, con decreto del ministro occorre trasferire le somme dal capitolo dello stato di previsione del dicastero interessato al bilancio dell'ENEA, perché ciò rientra nell'ambito del rapporto negoziale tra le parti. Queste stipulano il contratto, si mettono d'accordo sulle modalità e, quindi, indicano le obbligazioni reciproche. Dobbiamo scrivere nella legge che, quando un Ministero chiama l'ENEA a svolgere un'indagine, deve trasferire i fondi? Cosa dobbiamo inserire ancora nei testi di legge, il colore della carta? La preoccupazione nasce dall'idea, a mio avviso errata, che si possano dare in astratto all'ENEA fondi per la realizzazione di accordi di programma. Questi ultimi sono negozi giuridici in cui vengono fissate tutte le condizioni.

MASSIMO SCALIA. Mi dispiace che non mi abbia ascoltato.

PRESIDENTE. L'ho ascoltata, onorevole Scalia.

MASSIMO SCALIA. Mi dispiace che non mi abbia ascoltato, ma esiste una possibilità diversa e cioè che l'ENEA abbia a disposizione degli stanziamenti assegnatigli dalla legge e decida di gestirli in proprio.

PRESIDENTE. Non citi fattispecie inesistenti.

MASSIMO SCALIA. Perché inesistenti?

PRESIDENTE. Lei sta citando esempi che nulla hanno a che vedere con l'accordo di programma.

MASSIMO SCALIA. Il testo attuale non esclude che l'ENEA, ad esempio, possa devolvere un fondo per l'accordo di programma, finanziando il ministero interessato.

PRESIDENTE. L'ENEA è un organo strumentale: non si può pensare che possa divenire erogatore rispetto ad una pubblica amministrazione.

Rispetto l'opinione del collega Scalia, ma non la condivido, perciò, in qualità di relatore, esprimo parere contrario.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

FILIPPO FIANDROTTI. Mi sembra che l'ipotesi citata dal collega Scalia sia astratta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Scalia e Mattioli 0.2.12.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.12, con la modifica precedentemente apportata.

(È approvato).

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti De Julio 2.22, Zavettieri e Fian-drotti 2.13, Rotiroti 2.14 e Strada 2.28.

Ricordo ai colleghi che l'emendamento 2.12 recepisce una delle condizioni espresse nel parere della Commissione affari costituzionali. Tuttavia mi pare opportuno, per un corretto rapporto tra le Commissioni, portare a conoscenza del presidente di quella Commissione il contenuto dell'emendamento — pur senza farne oggetto di formale richiesta di parere — ai fini del riscontro delle modalità attraverso le quali è stata recepita la condizione espressa nel richiamato parere.

Desidero precisare che, a mio avviso, l'emendamento risponde totalmente agli obiettivi indicati.

Passiamo all'emendamento Strada e Scalia 2.29.

RENATO STRADA. L'emendamento contiene solo alcune precisazioni doverose. Chiedo ai colleghi di accoglierlo.

PRESIDENTE. Se lei vuole mantenere l'emendamento così com'è deve far riferimento alla legge n. 142 e non all'articolo 22 della stessa.

RENATO STRADA. Accolgo il suggerimento del presidente e riformulo l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento Strada e Scalia 2.29 risulta, pertanto, così riformulato:

All'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole da stipula a enti locali con le seguenti conclude accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le imprese degli enti locali così come definite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. 29.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento 2.29.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nella sua nuova formulazione, l'emendamento Strada e Scalia 2.29, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Risulta, pertanto, assorbito l'emendamento 2.15 del relatore.

Passiamo all'emendamento Strada 2.30.

RENATO STRADA. Ritiro l'emendamento 2.30 e il successivo 2.31.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad approvare l'emendamento del relatore 2.16 per il necessario richiamo al regolamento comunitario.

Pongo in votazione l'emendamento 2.16, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 2.17.

GIUSEPPE FORNASARI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Invito il relatore a ritirare gli emendamenti 2.17 e 2.18.

PRESIDENTE. Accolgo l'invito del sottosegretario e ritiro gli emendamenti 2.17 e 2.18. Risulta pertanto decaduto il subemendamento Scalia e Mattioli 0.2.17.1.

Pongo in votazione gli identici emendamenti del relatore 2.21 e Strada 2.32, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Risulta, pertanto, decaduto l'emendamento del relatore 2.19.

Ritiro l'emendamento del relatore 2.20.

Passiamo all'emendamento Strada e Scalia 2.33.

RENATO STRADA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Risulta così concluso l'esame degli emendamenti e dei subemendamenti presentati all'articolo 2:

MASSIMO SCALIA. Preannuncio il voto contrario del gruppo verde sull'articolo 2 perché le due questioni più rilevanti da noi proposte non hanno ricevuto risposte adeguate. Gli emendamenti oggi approvati configurano un indebolimento delle competenze dell'ente; vorrei capire, infatti, cos'altro debba fare l'ENEA oltre ad essere strutturata in tre dipartimenti per l'energia, per l'ambiente e per l'innovazione tecnologica. Con l'estrema attenzione alla struttura formale si è conseguito, a mio avviso, un risultato sostanzialmente negativo; il timido tentativo di riforma dell'ENEA avanzato dal « com-

promesso Cassola » si è, infatti, arenato sulla questione finanziaria.

Vorrei ricordare che vi è un'altra fattispecie che il presidente ha voluto ignorare, ma che avevo cercato di evidenziare: chi dubita che l'ENEL o l'ENI non abbiano a disposizione finanziamenti, nelle diverse forme, rispetto alle quali hanno un'ampia autonomia di gestione che può consentire loro di stipulare accordi di programma o ciò che vogliono? La storia del nostro paese è piena, in materia energetica, di vicende non troppo chiare. Poiché, in teoria, il nostro compito è quello di riformare l'ENEA, cosa vieta di pensare che, attraverso la legge finanziaria, l'ente abbia a disposizione somme ingenti che potrebbe decidere di spendere secondo indirizzi e direttive che non necessariamente devono coincidere con i famosi programmi deliberati dal CIPE?

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi e del presidente sul fatto che vi è una diversa possibilità. Non si tratta della questione dei finanziamenti volti a garantire che i ministeri interessati agli accordi di programma siano solventi in tempi stretti nei confronti dell'ENEA; come è stato ricordato dal relatore, infatti, si tratta di una questione consolidata nel momento in cui abbiamo approvato l'emendamento in cui si parla di accordi di programma e di modalità di finanziamento. Rimane l'altra fattispecie, vale a dire la possibilità per l'ENEA di gestire i fondi di cui potrà disporre al di fuori di accordi di programma e ritengo che anche a questo proposito si sia sbagliato nel non accettare l'emendamento a suo tempo presentato.

Sulla base di tali considerazioni, ribadisco il voto contrario del gruppo verde sull'articolo 2. Approfitto di questa occasione anche per far presente al presidente che non accetto la sua considerazione in merito al « gusto », anche se prendo atto della correzione del termine usato.

ONELIO PRANDINI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista-PDS sull'articolo 2 pur rilevando che la

volontà manifestata dal relatore di porre mano al testo pervenuto dal Senato ha evidenziato (spero che tutti se ne siano resi conto e concorderanno, nel prosieguo della discussione, con quanto insistentemente ripetuto dall'onorevole Strada in merito all'opportunità di ritirare gli emendamenti) i rischi di un peggioramento del testo.

Il nostro gruppo aveva dichiarato la propria disponibilità ad approvare il testo così come ci è pervenuto dal Senato, e se avessimo seguito tale strada sarebbe stato già licenziato, divenendo legge dello Stato. Tuttavia, con una serie di emendamenti e subemendamenti, siamo riusciti ad impedire un peggioramento del testo e per tale motivo voteremo a favore dell'articolo 2.

La nostra è una valutazione politica molto netta, onorevole Scalia, e non intendiamo dare vita a maggioranze particolari. Il gruppo comunista-PDS si assume le proprie responsabilità politiche alla luce del sole. Stiamo discutendo un provvedimento di riforma alla definizione del quale abbiamo concorso al Senato portando una precisa volontà politica ed un contributo di idee. Abbiamo recepito questo provvedimento osservando che era utile ed opportuno che la Commissione lo licenziasse così come approvato dal Senato. Siamo consapevoli, insieme con altri gruppi, del fatto che gli emendamenti del relatore ci fanno correre il rischio di snaturare il testo; tuttavia, poiché grazie al lavoro della Commissione ed anche del gruppo verde abbiamo evitato questo peggioramento, anche se tale modo di procedere non mi soddisfa, preannuncio il voto favorevole del mio gruppo.

Dico subito che è nostro vivo desiderio avere un riscontro dalla maggioranza e dal Governo per poter votare a favore dell'intero disegno di legge: mi auguro che tale riscontro vi sia nell'ulteriore corso dei nostri lavori attraverso il ritiro di tutto il complesso (se possibile) o della stragrande maggioranza degli emendamenti. Ciò comporterebbe il ritiro dei nostri e l'approvazione rapida del provvedimento con il conseguente mantenimento

dei contenuti di riforma. Infatti, se il testo ha valore di riforma, lo ha nella stesura pervenuta dal Senato; se così non è, lavoriamo tutti per migliorarlo, decidendo allora che il testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento non era valido a quel fine.

FILIPPO FIANDROTTI. Dichiaro che voterò a favore dell'articolo in esame. Debbo però sottolineare in modo molto sintetico che concordo con l'onorevole Prandini, il quale ha richiamato il fatto che il lavoro della Commissione ha ripristinato sostanzialmente — se non nella lettera, certamente nello spirito — il testo pervenuto dal Senato.

Quindi, ritengo che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Scalia obiettivamente non abbiano base letterale sulla quale fondarsi perché, dal punto di vista sostanziale, tra il Senato e la Camera i due testi non differiscono. Tuttavia, vi è stata una tendenza alla modifica, il cui obiettivo finale è stato da tutti individuato: non precludere il fatto che l'ENEA nel futuro possa istituire altri dipartimenti. Ritengo quindi opportuno sottolineare come dal lavoro svolto emerga che non siamo riusciti ad ottenere alcun risultato, e lo rilevo perché, eventualmente, di questo si possa tener conto al Senato. Cioè, non si è potuta ottenere una globalità nell'esame degli accordi di programma da parte dei tre dipartimenti perché si è introdotta una settorializzazione eccessiva, un'eccessiva corrispondenza tra ministero e dipartimento stesso.

In secondo luogo, non è stata chiusa la questione della limitazione ai tre dipartimenti dell'ENEA. Tale obiettivo non si sarebbe potuto ottenere né mantenendo il termine « rispettivamente » né conservando letteralmente il testo del Senato, perché quest'ultimo, in base alla sua espressione letterale, non preclude tale eventualità. Per le ragioni che tutti comprendiamo, a mio avviso sarebbe opportuno conseguire questo risultato e, quindi, emendare ulteriormente il testo in tal senso. Ricordo che, in particolare, il dire « stipula accordi di programma con il Mi-

nistero » significa che, in generale, si potrebbero concludere altri accordi non solo con quel ministero, perché il fatto di riferire esplicitamente i tre dipartimenti a tre dicasteri significherebbe, indirettamente, che laddove non esista tale corrispondenza vi possono essere altre possibilità, il che non era nelle intenzioni del legislatore.

Non siamo riusciti a correggere questa carenza: pertanto, sarebbe opportuno che l'equivoco fosse eliminato o nel prosieguo dei nostri lavori o in sede di seconda lettura da parte del Senato.

GIOVANNI BIANCHINI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sull'articolo 2, non senza precisare — credo sia doveroso da parte mia — che talune modifiche, specialmente quella sul tema fondamentale dell'organizzazione in dipartimenti, erano necessarie anche sulla base del parere della I Commissione. Quindi, non era praticabile la via proposta dal collega Prandini di votare il testo così come pervenuto poiché andavano recepite le condizioni poste dalle Commissioni chiamate ad esprimere parere vincolante.

Sono del parere che dobbiamo migliorare il testo da questo punto di vista perché, in fondo, come è emerso anche da alcuni contatti con i colleghi senatori, appare opportuno evitare una corrispondenza biunivoca tra dipartimenti e ministeri, prevedendo la possibilità che alcuni dei primi possano aprirsi ad altri dicasteri e che sia il consiglio di amministrazione a concludere gli accordi, sia pure su proposta del dipartimento; occorrerebbe, quindi, migliorare il testo nel senso di dare unicità all'ente e di non spaccarlo in tre.

Comunque, ritengo che l'articolo che ci accingiamo a votare rappresenti, con le modifiche apportate, un miglioramento del testo pervenuto dal Senato e possa quindi agevolare anche l'approvazione definitiva del disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate. (È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi e relativi subemendamenti.

In particolare debbo precisare che ritengo inopportuno il subemendamento Mattioli 0.2.01.1. Noi rendiamo disponibile la DISP su richiesta delle pubbliche amministrazioni, le cui istanze possono afferire ad una molteplicità di soggetti relativi a ministeri diversi. Il subemendamento in questione pone la direzione sotto l'esclusiva competenza della protezione civile, sentito il Ministero della sanità: in proposito va rilevato che non si può sdoppiare una funzione di vigilanza che è stata messa a capo del Ministero dell'industria per l'ENEA nel suo complesso e che non è possibile, inoltre, introdurre un elemento di incertezza circa le responsabilità della vigilanza sul complesso delle attività dell'ente. Noi collochiamo la DISP all'interno dell'ENEA; se, invece, volessimo fare riferimento ad un ente grandi rischi, converremmo con il collega Strada circa l'esigenza di un riferimento istituzionale certo. Noi sappiamo che stiamo compiendo un passo avanti, anche se non definitivo. D'altra parte, condividiamo la preoccupazione che rappresentava il collega Strada circa l'opportunità di non deludere l'esigenza, sempre più avvertita e non ancora soddisfatta, di pervenire alla costituzione di un ente grandi rischi, di cui si parla sempre, le cui competenze sono state disseminate nell'ambito di una serie di atti amministrativi in alcuni casi importanti, ma senza alcuna certezza di univocità e unitarietà di gestione.

Per tutti questi motivi invito i colleghi Scalia e Mattioli a ritirare il subemendamento 0.2.01.1. Circa l'articolo aggiuntivo da me presentato, non posso che confermare la mia opinione e quindi raccomandarne l'approvazione.

MASSIMO SCALIA. Il problema della DISP esiste dal lontano 1982, quando fu approvata la legge di riforma dell'ENEA.

Da quel periodo, infatti, si cerca di configurare una separazione della DISP dall'ENEA. Ricordava il collega Mattioli che per troppo tempo abbiamo dovuto lamentare una situazione certamente non anglosassone di una funzione di controllore esercitata dal controllato.

Forse prima il presidente si riferiva ad un ordine del giorno, in cui configurare un'ipotesi di percorso, per arrivare alla costituzione di un ente grandi rischi. L'esperienza parlamentare di questi anni, anche se non particolarmente intensa, mi fa essere molto tiepido nei confronti di uno strumento che non ha una grande forza di convinzione rispetto all'andamento delle grandi strutture dello Stato.

Un ordine del giorno non si nega a nessuno, quindi perché non farlo? Vorrei però che tenessimo ben presente la funzione dell'ordine del giorno.

Pongo invece al presidente e ai colleghi la questione, peraltro già affrontata nelle sedi informali, se non possa essere questa l'occasione, sia pure nella forma di una norma transitoria, per tentare una revisione della situazione della DISP e arrivare davvero alla sua separazione dall'ENEA e alla configurazione di un ente grandi rischi. Ciò significherebbe qualcosa in più rispetto ad un ordine del giorno, che non mi sembra il modo migliore e più adeguato in cui questa Commissione può esprimersi, nel momento in cui è riunita in sede legislativa e ha la possibilità di operare ad un livello più significativo.

Poiché da questo punto di vista non mi sembra vi sia il clima adatto e, peraltro, non sono particolarmente portato a condurre battaglie di bandiera, che non mi pare abbiano trovato, su questioni di sostanza, orecchie disposte all'ascolto, ritiro il subemendamento 0.2.01.1.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Proprio per le motivazioni espresse dal presidente, nella sua veste di relatore, sottolineo che il comma 2 dell'articolo aggiuntivo 2.01 attribuisce alla DISP funzioni oggi ad essa non proprie. Poiché il fine e il significato dell'emendamento sono quelli di esplicitare lo *status quo* e non di

modificarlo, mentre attraverso il comma 2 si introduce una parziale modifica, invito il relatore ad accettare la soppressione del comma 2 e conseguentemente del comma 6, strettamente correlato al primo. Qualora il relatore non acceda all'invito del Governo, dichiaro di rimettermi alla Commissione per quanto riguarda l'intero articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Mi dispiace di non poter accogliere la richiesta del Governo. Una delle difficoltà per determinare la separazione della DISP dall'ENEA è derivata sempre dal fatto di non avere attribuito le somme relative al funzionamento della DISP.

Per la prima volta decidiamo una procedura, attraverso la quale ci muoviamo verso una definizione precisa di questa situazione. La determinazione di un nucleo di persone appartenenti alla DISP e la definizione delle relative risorse, può a mio avviso favorire l'istituzione di un nuovo ente grandi rischi. Il rischio vero che si è corso, rispetto alla possibilità di gestione dell'ENEA, è stato di togliere le persone e lasciare le risorse, il che avrebbe comportato, dal punto di vista del bilancio dello Stato, un blocco da parte del ministero del tesoro, trattandosi di una nuova spesa.

Il tentativo insito nell'emendamento è quello di realizzare una procedura di separazione all'interno dell'ENEA, che costituisca un passo propedeutico alla formazione di un ente separato, in grado di svolgere le competenze più generali che lo Stato vorrà assegnare ad un ente grandi rischi.

RENATO STRADA. Desidero annunciare che condivido l'interpretazione autentica proposta dal relatore per quanto riguarda il suo articolo aggiuntivo 2.01. Considero giusto in linea di principio il subemendamento che il collega Scalia ha ritirato, ma era improprio presentarlo in questo contesto. Ritengo opportuna la presentazione, già preannunciata dal relatore, di un ordine del giorno sul quale chiedo che anche gli altri gruppi si pronuncino e che chiarisca la volontà del legislatore, che non è quella di chiudere

la partita dell'ENEA-DISP. Tale documento mi risulterebbe superfluo, perché chiaramente la volontà del legislatore è quella di tornare ad esaminare la materia dell'ENEA-DISP, per separare questa struttura dall'ENEA, di stabilire un diverso ministero vigilante (Ministero della sanità o della protezione civile) e di affidare al nuovo ente il personale non soltanto dell'attuale ENEA-DISP, ma anche quello proveniente da altri enti, come l'Istituto superiore della sanità.

L'approvazione contestuale di un ordine del giorno di questo genere mi pare opportuna e ci porta a valutazioni positive sull'articolo aggiuntivo, che avvia un processo di riorganizzazione dell'ENEA-DISP, per noi molto importante, rispetto alla prospettiva della costituzione di un ente grandi rischi.

MASSIMO SCALIA. Debbo dichiarare il voto di astensione del mio gruppo sull'articolo aggiuntivo. Ci troviamo in una tipica situazione in cui luci e tenebre si bilanciano. Il sospetto è che prevalgano le tenebre, come dice il *Vangelo*. Il lato positivo è che si delinea un'organizzazione della DISP più autonoma e robusta rispetto al passato. È anche vero che questa è forse una strada in qualche modo obbligata, se si vuole procedere verso una separazione della DISP dall'ENEA. Se ciò non accadesse, ci troveremmo di fronte ad nuovo dipartimento creato da questa legge — in materia vi è una pessima tradizione alle spalle — e verrebbe vanificato l'ulteriore processo di riforma.

La nostra astensione — che so bene verrà criticata da molti ricercatori dell'ENEA con i quali ho discusso in questi anni, che esprimono valutazioni analoghe alle mie sulla disputa — tende a rimarcare un'intenzione del legislatore. Quest'ultimo — va ribadito con forza —, nel momento in cui esamina ed approva un'organizzazione di questo tipo per la DISP, deve sottolineare l'esigenza della sua separazione dall'ENEA e della sua inclusione, invece, in un grande organismo che affronti in maniera adeguata la questione dei grandi rischi, connessi non soltanto con l'attività produttiva, ma anche con il consumare ed il vivere nel nostro paese.

Se tale posizione verrà ribadita dai colleghi della Commissione, la mia astensione non sarà stata vana, anche se sarà fatta oggetto di giuste critiche da parte di coloro che hanno presenti la storia e la tradizione, tutt'altro che rassicuranti, della DISP nell'ENEA.

GIOVANNI BIANCHINI. Non è la prima volta che affermiamo la nostra disponibilità in relazione alla separazione tra la DISP e l'ENEA: era peraltro giusto superare nel testo al nostro esame l'equivoco rappresentato dalla parola « anche » che è stata cancellata nell'articolo 2. Opportunamente, poi, abbiamo previsto un articolo apposito; effettivamente esiste l'esigenza di separare la DISP dall'ENEA e, benché non sia possibile ora anticipare una riforma, possiamo avviare un impegno nella linea della separazione, per la quale dichiaro la nostra disponibilità.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del gruppo democratico cristiano sull'articolo aggiuntivo 2.01 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 2.01 del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo 2.01 verrà trasmesso alla competente Commissione per l'espressione del parere. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 14 giugno 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO